

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
"L' ISTITUZIONE DELLA DE.CO.  
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"**

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione del Registro DE.CO.*
- Art. 3 - Caratteristiche e requisiti dei prodotti a denominazione DE.CO.*
- Art. 4 - Logo*
- Art. 5 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 6 - La struttura organizzativa*
- Art. 7 - Le iniziative comunali*
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 9 - Le attività di coordinamento*
- Art. 10 - Le attività di controllo*
- Art. 11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 12 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale*
- Art. 13 - Riferimento alle normative statali e regionali*
- Art. 14 - Norme finali*

\* \* \*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA / DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 12 IN DATA 14 MAR 2007



IL FUNZIONARIO INCARICATO

## Art. 1

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a suffragare ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e/o altre riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni, ecc... che, per la loro tipicità e/o esclusività locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e/o altre e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche anche attraverso l'istituzione di un registro DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine), nel quale vengono catalogati i prodotti in oggetto;

b) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica rivolta alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

c) di promuovere o sostenere le iniziative, anche attraverso interventi finanziari, derivanti sia dal proprio bilancio che da forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e/o altre e che non abbiano alcun fine di lucro;

d) di rilasciare un marchio DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua storia, la sua tradizione ed anche, laddove non sia possibile averla nel dettaglio perché coperta da marchio registrato, la sua composizione in linea di massima.

## Art. 2

### *Istituzione del Registro DE.CO.*

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari e/o altri segnalati e denominati.

### Art. 3

#### *Caratteristiche e requisiti dei prodotti a denominazione DE.CO.*

1. L'attribuzione delle DE.CO. viene fatta sul prodotto e non sul produttore.
2. Tali prodotti devono essere storicamente riconosciuti e caratterizzanti e qualificanti per il territorio, che deve riconoscersi in essi, o nella lavorazione e/o nella produzione, e possono essere: materie prime del territorio; lavorazioni locali di materie prime non territoriali; specialità enogastronomiche particolari riconosciute in loco; manifestazioni, sagre sulle tradizioni locali ed altri.
3. Ogni prodotto o lavorazione o altro, perché possa avere la DE.CO., dovrà essere accompagnato da una relazione storica e da un disciplinare di produzione e/o trasformazione.
4. Potranno altresì fregiarsi della DE.CO.:
  - a) quei prodotti tradizionali non più in auge attualmente ma che in passato hanno costituito un riferimento consolidato per il territorio saviglianese e i cittadini, nel momento in cui verranno riscoperti a livello di produzione e/o di trasformazione.
  - b) produzioni recenti, con breve storia alle spalle però comunque conosciute, facenti parte del territorio di Savigliano da non meno di 5 anni.

### Art. 4

#### *Logo*

1. Il Comune darà a questi prodotti, al fine di contraddistinguerli come DE.CO., un logo che verrà riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, su proposta della Consulta delle Attività Produttive, composto da due parti: una grafica, uguale per tutti, e l'altra data dal nome della DE.CO. in questione.

### Art. 5

#### *Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro DE.CO. per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque abbia a cuore la promozione, la tradizione del proprio territorio e di quanto su questo territorio si produce. Esse vanno rivolte al Sindaco che provvederà a trasmetterle all'apposita commissione di cui al successivo comma 3.
2. Le istanze per l'attribuzione della DE.CO. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della DE.CO. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco, che nel Comune di Savigliano si identifica nella Consulta delle Attività Produttive, avvalendosi di rappresentanti esperti del settore agro-

alimentare. In caso affermativo, la stessa procederà con tutta l'istruttoria necessaria per l'attuazione della DE.CO.. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. Tale organismo approverà i disciplinari di produzione, i quali saranno vincolanti per la concessione della Denominazione.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta DE.CO. per tutti i prodotti segnalati e riconosciuti dalla Commissione in oggetto.

5. Funge da Segretario una persona nominata dal Sindaco su segnalazione della Commissione.

#### Art. 6

##### *La struttura organizzativa*

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi comunali vigenti.

2. Il referente di tale struttura sarà il Sindaco o l'Assessore delegato, il quale si avvarrà di un segretario e della Commissione di cui all'art. 5 comma 3.

#### Art. 7

##### *Le iniziative comunali*

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini DE.CO., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e/o altre, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

#### Art. 8

##### *Le tutele e le garanzie*

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e/o altre, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale, strettamente connesso agli interessi che la Pubblica Amministrazione è tenuta a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

***Le attività di coordinamento***

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - e/o proprie emanazioni (nel caso specifico la Consulta per le Attività Produttive), forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari e/o altre, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10

***Le attività di controllo***

1. Sono previste attività di controllo a rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento, da effettuarsi ad opera dell'Ente Comunale attraverso organi propri quali vigili, tecnici, Commissione DE.CO.

Art. 11

***Promozione di domande di registrazione ufficiale***

1. Il Comune può, per propria iniziativa e/o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni di legge, promuovere la presentazione, da parte dei soggetti riconosciuti dalla normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) o della I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) o della attestazione di specificità, dei soli prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Art. 12

***Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale***

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale può essere istituito uno spazio documentale, aperto alla consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 13

***Riferimento alle normative statali e regionali***

1. La normativa di cui al presente regolamento s'ispira alla legislazione statale e regionale vigente, senza avere nessuna altra presunzione se non quella di valorizzare il territorio locale.

Art. 14

***Norme finali***

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento non dev'essere un impedimento alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste, pur rimanendo sempre nell'ambito di quanto indicato dall'art. 13.